

# Rassegna giuridica

marzo 2010

## Sommario

### Norme internazionali

#### Organizzazione delle nazioni unite

##### Assemblea generale

Risoluzione del 18 dicembre 2009, A/RES/64/145, *The girl child*..... 3

Risoluzione del 18 dicembre 2009, A/RES/64/146, *Rights of the child* ..... 3

### Norme europee

#### Unione europea

##### Commissione europea

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 marzo 2010, COM(2010)94 definitivo, *Relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia*, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI ..... 4

##### Consiglio dell'Unione europea

Direttiva dell'8 marzo 2010, n. 2010/18/UE, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE, pubblicata in GUUE del 18 marzo 2010, L 68 ..... 5

#### Consiglio d'Europa

##### Assemblea parlamentare

Risoluzione del 12 marzo 2010, n. 1714, *Children who witness domestic violence*  
 Raccomandazione del 12 marzo 2010, n. 1905, *Children who witness domestic violence* ..... 6

### Giurisprudenza

#### Corte di cassazione

Sezione I civile, sentenza dell'11 marzo 2010, n. 5856 ..... 7

Sezione I civile, sentenza del 31 marzo 2010, n. 7961 ..... 7

### Norme regionali

#### Regione Calabria

Regolamento regionale 23 marzo 2010, n. 4, *Regolamento attuativo requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento e procedure per l'accreditamento. Tipologia di servizio residenziale per i minori: Gruppi appartamento per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (ex legge regionale n. 21/1996)*, pubblicato nel BUR Calabria del 16 marzo 2010, n. 5, supplemento straordinario del 31 marzo 2010, n. 10 ..... 8

Regolamento regionale 23 marzo 2010, n. 5, *Regolamento attuativo requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento e procedure per l'accreditamento. Tipologia di servizio residenziale per i minori: Comunità educative per minori con disagio psichico e disturbi del comportamento sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi*, pubblicato nel BUR Calabria del 16 marzo 2010, n. 5, supplemento straordinario del 31 marzo 2010, n. 10 ..... 9

Regolamento regionale 23 marzo 2010, n. 6, *Regolamento attuativo requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento e procedure per l'accreditamento. Tipologia di servizio residenziale per i minori: Centri specialistici per la cura e la protezione di bambini e adolescenti in situazioni di maltrattamento*, pubblicato nel BUR Calabria del 16 marzo 2010, n. 5, supplemento straordinario del 31 marzo 2010, n. 10 ..... 9

Regolamento regionale 23 marzo 2010, n. 7, *Regolamento attuativo requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento e procedure per l'accreditamento. Tipologia di servizio residenziale per i minori: Comunità*

*educative per minori disadattati sociali sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi*, pubblicato nel BUR Calabria del 16 marzo 2010, n. 5, supplemento straordinario del 31 marzo 2010, n. 10 ..... 10

**Regione Toscana**

Legge regionale 1° marzo 2010, n. 26, *Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza*, pubblicata nel BUR Toscana del 9 marzo 2010, n. 14 ..... 11

Deliberazione della Giunta regionale 8 marzo 2010, n. 291, *Linee Guida regionali sulla violenza di genere*, pubblicata nel BUR Toscana del 17 marzo 2010, n. 11 ..... 11

**Provincia autonoma di Trento**

Legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6, *Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime*, pubblicata nel BUR Trentino Alto Adige del 16 marzo 2010, n. 11 ..... 12

**Regione Veneto**

Legge regionale 4 marzo 2010, n. 16, *Interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e disposizioni in materia di Servizio Sanitario Regionale*, pubblicata nel BUR Veneto del 9 marzo 2010, n. 21 ..... 13

## Norme internazionali

### Organizzazione delle nazioni unite

#### Assemblea generale

##### Risoluzione del 18 dicembre 2009, A/RES/64/145, *The girl child*

L'Assemblea generale nella sua risoluzione, pubblicata il 1° marzo 2010, richiama una precedente risoluzione (vedi la 62/140 del 18 dicembre 2007) e altre concernenti la situazione delle bambine in quanto più difficile di quella dei maschi e bisognosa di particolare tutela. L'assemblea riafferma la parità dei diritti tra donne e uomini, come stabiliti nella Carta delle Nazioni unite e da tutte le altre disposizioni in materia, per garantire in generale il rispetto dei diritti umani delle donne e in particolare quelli delle bambine (in particolare, la Convenzione sui diritti del fanciullo, quella sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne nonché quella sui diritti delle persone con disabilità).

Nella risoluzione è affrontato soprattutto il tema delle discriminazioni subite dalle bambine e delle violazioni dei loro diritti. Infatti, spesso risulta che non solo l'accesso all'educazione per le bambine è inferiore anche come qualità rispetto a quella dei bambini, ma anche la loro nutrizione e salute fisica e psicologica è inferiore, cosicché le femmine hanno minore probabilità di approfittare delle opportunità e dei benefici della fanciullezza e dell'adolescenza rispetto ai bambini, cosa che contribuisce a renderle maggiormente vulnerabili: vulnerabilità che sfocia spesso in relazioni sessuali non protette e premature che sono origine di malattie spesso mortali.

Le bambine, le donne, inoltre sono soggette a imposizioni derivanti da forme di cultura diverse che danno spesso origine a sfruttamenti e a violenze, ad abusi, rapimenti, incesti e crimini: l'infanticidio femminile, la selezione sessuale prenatale, le pratiche tradizionali dei matrimoni forzati fra bambini e le mutilazioni genitali femminili, sono la prova di questa diversa situazione che fin dall'infanzia esiste tra i due sessi.

##### Risoluzione del 18 dicembre 2009, A/RES/64/146, *Rights of the child*

Nella risoluzione adottata dall'Assemblea generale il 18 dicembre 2009, pubblicata il 3 marzo 2010, si confermano le risoluzioni precedenti sui diritti del fanciullo (in particolare la più recente del 24 dicembre 2008, n. 63/241) e si stimolano gli Stati-membri all'osservanza del contenuto della Convenzione sui diritti del fanciullo e a considerare le sue disposizioni, lo standard da adottare nella promozione e protezione dei suddetti diritti, tenendo anche presente l'importanza dei Protocolli opzionali alla Convenzione come anche degli altri documenti sui diritti umani. Inoltre la risoluzione già nella parte introduttiva anticipa il tema dei bambini affetti da malattie quali l'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi, che potrebbero essere curate, e a tutte quelle situazioni di sfruttamento e di violenza come la prostituzione e il traffico di organi e richiama sia gli Stati che la comunità internazionale a sviluppare un sistema che assicuri ai bambini cure e protezione.

La risoluzione si articola in vari punti, che prendono in esame situazioni diverse con i relativi suggerimenti agli Stati e che si possono riassumere come segue.

- 1) Si mira all'implementazione della Convenzione sui diritti del fanciullo e dei Protocolli opzionali.
- 2) Si promuove la protezione dei diritti dei bambini, la non discriminazione contro gli stessi, la loro registrazione alla nascita, e si incoraggiano gli Stati a intensificare gli sforzi per procurare ai minori una famiglia, relazioni familiari, adozione o altre forme di accoglienza (qui viene fatto esplicito riferimento alle linee guida per la tutela alternativa). Altro punto è quello relativo al benessere economico e sociale dei bambini, allo sradicamento e all'eliminazione della povertà, al diritto a essere educati, al godimento del più alto standard di salute fisica e mentale e al diritto a essere sfamati. Inoltre si riprende in esame l'eliminazione della violenza nei confronti dei bambini (prostituzione e vendita), proteggendo quelli che si trovano in situazioni di particolare difficoltà e quelli che si sono trovati coinvolti nei conflitti armati e che sono rimasti mutilati, violentati sessualmente o sottoposti ad altri abusi. Altro punto è quello dei bambini sospettati di aver infranto leggi penali o appartenenti a persone che hanno infranto leggi penali e di cui è stata accertata la

colpevolezza e quello del lavoro minorile che impedisce lo sviluppo fisico, mentale, spirituale e sociale del minore.

- 3) Si rivendica il diritto dei fanciulli a esprimere il loro punto di vista liberamente in tutte le materie che li riguardano.

## Norme europee

### Unione europea

#### Commissione europea

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 marzo 2010, COM(2010)94 definitivo, *Relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI*

La proposta di direttiva in commento, si basa per lo più su una proposta di direttiva presentata nel marzo del 2009 (IP/09/472) le cui disposizioni sono state in parte riviste alla luce dell'entrata in vigore, avvenuta nel frattempo, del Trattato di Lisbona.

L'approvazione di questo nuovo strumento finalizzato a combattere il fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale - fenomeno secondo alcune ricerche addirittura in aumento - metterà finalmente l'Unione europea in prima fila nella lotta a questa triste realtà: infatti, a oggi lo strumento che assicura la migliore protezione dei minori a livello internazionale è la recente Convenzione del Consiglio d'Europa (STCE n. 201) sottoscritta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, mentre a livello mondiale, deve essere ricordato il protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia che però non tutti gli Stati hanno sottoscritto.

Finora a livello di Unione europea, tra le iniziative nelle quali si sono affrontati i problemi che riguardano i reati sessuali compiuti ai danni dei minori, si deve ricordare principalmente la decisione quadro 2004/68/GAI che ha rappresentato un primo tentativo di avvicinamento delle legislazioni degli Stati membri. Tuttavia tale decisione presenta diversi limiti: avvicina le normative nazionali soltanto per quanto riguarda un numero limitato di reati, non si occupa delle nuove forme di abuso e sfruttamento che si avvalgono delle tecnologie informatiche e infine, non elimina gli ostacoli a un'azione penale che superi i confini dei singoli stati. Adesso l'attuale proposta di direttiva va oltre la decisione quadro 2004/68/GAI proponendosi di innovare il quadro normativo sia dal punto di vista formale che sostanziale.

In particolare la proposta di direttiva allarga la tutela offerta ai minori prevedendo come reato alcune gravi forme di abuso e sfruttamento sessuale dei minori non considerate tali dall'attuale normativa UE includendovi, ad esempio, l'organizzazione di viaggi a fini sessuali. Viene anche riscritta la stessa definizione di pedopornografia per avvicinarla a quella più ampia contenuta nella Convenzione del Consiglio d'Europa e nel protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo.

Viene inoltre prestata particolare attenzione a quei reati commessi ai danni di minori che si trovano in situazione di particolare vulnerabilità e, al fine della determinazione di una pena effettiva, proporzionata e dissuasiva viene stabilito che la sanzione deve essere determinata tenendo conto di diversi fattori come la gravità del pregiudizio causato alla vittima, il grado di colpa dell'autore del reato e il livello di rischio rappresentato per la società. Quindi, per esempio, atti che implicano il contatto sessuale devono essere considerati più gravi di quelli che non lo implicano, fare uso di coercizione, forza o minaccia è più grave che abusare del proprio potere o della vulnerabilità della vittima e ancora, la prostituzione è più grave dello spettacolo pornografico e il reclutamento a fini di prostituzione è più grave della semplice induzione alla stessa perché comporta la ricerca attiva del minore da usare come un "bene di consumo".

Sono poi espressamente considerati reati le nuove forme di abuso e sfruttamento sessuale favorite dall'uso di strumenti informatici come gli spettacoli pornografici *on line* o l'accesso consapevole a materiale pedopornografico anche quando lo stesso non sia scaricato e inoltre, viene contemplato anche il nuovo reato di adescamento di minori effettuato *on line* (il cosiddetto "grooming") in una formulazione molto vicina a quella della Convenzione del Consiglio d'Europa.

A livello processuale sono introdotte una serie di disposizioni finalizzate ad agevolare lo svolgimento delle indagini e dell'azione penale che prevedono la modifica delle norme sulla giurisdizione affinché gli autori del reato provenienti dall'UE, che siano cittadini o residenti abituali, siano perseguiti anche se commettono il fatto al di fuori dell'UE (il cosiddetto turismo sessuale). È prevista, inoltre, l'inclusione di nuove disposizioni relative alla protezione delle vittime che dovranno obbligatoriamente ricevere alloggio, cure mediche e protezione nella fase investigativa e durante il procedimento penale perché non abbiano timore di testimoniare.

La proposta comprende anche elementi che non figurano nella Convenzione: in particolare prevede che in tutta l'UE siano attuate misure a carico del condannato che dispongono l'interdizione dall'esercizio di attività implicanti contatti con i minori; introduce meccanismi che impediscono l'accesso alle pagine Internet contenenti materiale pedopornografico; qualifica come reato il fatto di indurre un minore a compiere atti sessuali con un terzo o l'abuso sessuale *on line* a danno di minori.

La proposta si spinge poi oltre gli obblighi imposti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa per quanto riguarda il livello delle sanzioni, l'accesso all'assistenza legale gratuita per le vittime e il contrasto delle attività che incitano all'abuso e al turismo sessuale a danno di minori. Infine deve essere osservato che, integrando le disposizioni della Convenzione nella normativa dell'UE, si otterrà una più rapida adozione delle norme nazionali rispetto al processo nazionale di ratifica e si garantirà un migliore monitoraggio dell'attuazione.

La proposta riavvicinerà ulteriormente il diritto penale sostanziale degli Stati membri e le norme procedurali con conseguente impatto positivo sulla lotta contro questi reati. Essa permetterà anzitutto di contrastare la tendenza a scegliere di commettere il reato in quegli Stati membri che hanno norme meno severe; l'esistenza di definizioni comuni permetterà poi di promuovere lo scambio di dati e esperienze comuni utili e la comparabilità dei dati; sempre con questa finalità la Commissione dovrà nominare anche un "coordinatore antitratta" che renderà più visibile ed efficace la politica dell'UE in questo settore.

## Consiglio dell'Unione europea

Direttiva dell'8 marzo 2010, n. 2010/18/UE, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE, pubblicata in GUUE del 18 marzo 2010, L 68

Il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la direttiva 8 marzo 2010 con la quale le parti sociali europee (Businessseurope, Ueapme, CEEP e CES) invitano la Commissione a sottoporre l'accordo quadro sul congedo parentale al Consiglio affinché questi, tramite una decisione, renda tali prescrizioni minime vincolanti negli Stati membri dell'Unione europea. In questo modo si vuole rendere obbligatorio l'accordo quadro stipulato il 14 dicembre 1995 tra le organizzazioni interprofessionali suddette. Starà agli Stati membri stabilire le sanzioni ("effettive, proporzionate e dissuasive") applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della direttiva mettendo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro e non oltre l'8 marzo 2012.

Con l'accordo quadro, infatti, è stato stabilito:

- che sia conferito ai lavoratori e alle lavoratrici il diritto individuale al congedo parentale per la nascita o l'adozione di un bambino, affinché possano averne cura per un periodo minimo di tre mesi;
- che le condizioni di accesso e le modalità di applicazione del congedo siano definite dalla legge e/o dai contratti collettivi negli Stati membri, nel rispetto delle prescrizioni minime dell'accordo;
- che gli Stati membri e/o le parti sociali prendano le misure necessarie per proteggere i lavoratori dal licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale;

- che al termine del congedo parentale, il lavoratore abbia diritto di ritornare allo stesso posto di lavoro o, qualora ciò non sia possibile, a un lavoro equivalente o analogo che corrisponde al suo contratto o al suo rapporto di lavoro;
- che i diritti acquisiti o in via di acquisizione alla data di inizio del congedo parentale restino immutati fino alla fine del congedo al termine del quale si applicano;
- che gli Stati membri e/o le parti sociali prendano le misure necessarie per autorizzare i lavoratori ad assentarsi dal lavoro, secondo la legge, i contratti collettivi e le prassi nazionali, per cause di forza maggiore derivanti da ragioni familiari urgenti dovute a malattie o infortuni che rendano indispensabile la presenza immediata del lavoratore al di fuori del posto di lavoro.

## Consiglio d'Europa

### Assemblea parlamentare

Risoluzione del 12 marzo 2010, n. 1714, *Children who witness domestic violence*

Raccomandazione del 12 marzo 2010, n. 1905, *Children who witness domestic violence*

L'Assemblea parlamentare con la risoluzione 1714 e la raccomandazione 1905 - entrambe del 12 marzo 2010 - affronta il delicato tema dei bambini che loro malgrado si trovano a essere testimoni di episodi di violenza perpetrati all'interno delle loro famiglie.

Si tratta, nella maggioranza dei casi, di episodi di violenza compiuta da uomini contro donne appartenenti allo stesso nucleo familiare o comunque allo stesso ambiente sociale dei quali i bambini si trovano a essere involontari testimoni. Infatti, in virtù dello stretto legame che unisce una madre ai propri figli, quasi sempre questi ultimi si trovano ad assistere alle violenze a cui la madre è sottoposta e, quando questo accade, le conseguenze per i figli possono essere pesantissime comportando gravi traumi psicologici. Per questi motivi l'Assemblea parlamentare ha accolto con favore i vari documenti che gli erano stati presentati sul tema cercando anche di proporre delle soluzioni sulla base soprattutto della strategia proposta nel "*Building a Europe for and with children - 2009-2011 Strategy*" e delle priorità da questa individuate: promozione dell'accesso alla giustizia da parte dei bambini, eradicazione di tutte le forme di violenza contro i bambini, incentivazione della partecipazione dei bambini alla vita sociale consentendo loro di influenzarla.

Specificatamente, nella raccomandazione n. 1905 l'Assemblea invita il Comitato dei Ministri a dare mandato a un Comitato creato *ad hoc* di lavorare alla prevenzione e alla repressione della violenza domestica perpetrata nei confronti delle donne e inoltre chiede che si operi per includere il tema dei minori testimoni di violenze domestiche nella futura Convenzione del Consiglio d'Europa (come d'altra parte era stato richiesto già nella raccomandazione 1847 del 2008) e ciò, alla luce dei gravissimi problemi che questi eventi generano sui minori. A questo proposito viene anche chiesto di attribuire ai bambini che assistono a violenze domestiche lo status giuridico di "vittime secondarie" e di elaborare misure in grado di ridurre il più possibile il trauma che un minore subisce quando è chiamato a testimoniare durante la fase delle indagini o durante lo svolgimento del processo. Infatti, non si può, afferma l'Assemblea, rischiare di aggravare i traumi che un minore ha già dovuto subire costringendolo a rivivere le violenze a cui ha assistito, anche se ciò è necessario per accertare la verità.

L'Assemblea, infine, invita gli Stati del Consiglio d'Europa a riprendere le varie soluzioni proposte per arginare la piaga della violenza domestica all'interno delle loro legislazioni e politiche nazionali punendo i criminali e fornendo un risarcimento economico ai testimoni vittime delle conseguenze psicologiche includendo nelle loro legislazioni un vero e proprio diritto ad avere fornita un'educazione basata sul rispetto reciproco e della non violenza.

## Giurisprudenza

### Corte di cassazione

#### Sezione I civile, sentenza dell'11 marzo 2010, n. 5856

Con la sentenza n. 5856, depositata l'11 marzo 2010, la Corte di cassazione respinge il ricorso di un immigrato clandestino che chiedeva l'autorizzazione a rimanere temporaneamente in Italia per non essere costretto a lasciare la moglie e i due figli minori che frequentavano regolarmente la scuola - come del resto aveva già fatto in secondo grado la Corte di appello di Milano - pur non essendo in regola con le leggi che regolano il soggiorno degli stranieri nel nostro paese.

È evidente che con questa sentenza la Cassazione viene a mutare radicalmente orientamento rispetto a quanto la stessa aveva recentemente affermato e cioè che l'esigenza di garantire la tutela della legalità alle frontiere non poteva prevalere sull'esigenza di tutela del diritto del minore a restare con entrambi i genitori e a ultimare gli studi nel territorio dove li aveva iniziati (vedi nelle rassegne giuridiche, la sentenza n. 823 del 19 gennaio 2010).

Adesso, respingendo questo ricorso che chiedeva che fosse di nuovo riconosciuta la prevalenza del diritto a un "sano sviluppo psico-fisico dei figli" rispetto alle norme che disciplinano l'immigrazione, la Suprema Corte afferma che "i gravi motivi" che possono portare a bloccare l'espulsione del clandestino facendo scattare la tutela prevista dall'articolo 31 del Testo unico sull'immigrazione devono essere collegati a situazioni di emergenza e non possono derivare da circostanze di "tendenziale stabilità" come la frequenza della scuola da parte dei minori e il loro processo educativo formativo che rientrano nell'"essenziale normalità". Infatti, spiegano i giudici, la sola salvaguardia delle esigenze del minore non può essere valutata senza tenere conto anche dell'inquadramento sistematico del caso "nel complessivo impianto normativo" perché altrimenti si finirebbe, paradossalmente, per incentivare la strumentalizzazione dei minori da parte dei clandestini che non vogliono abbandonare il nostro paese di cui apparentemente si chiede la tutela.

Ora, al di là di ogni valutazione su quale sia il corretto orientamento giurisprudenziale pare senz'altro opportuno che al più presto, come chiesto da Francesco Paolo Occhiogrosso, «La Cassazione si riunisca a sezioni unite per dare un orientamento finalmente univoco» sulla questione (si veda su questo la [notizia](#) pubblicata sul Portale dell'infanzia e dell'adolescenza).

#### Sezione I civile, sentenza del 31 marzo 2010, n. 7961

Con la sentenza n. 7961 del 31 marzo 2010, la Prima sezione civile della Corte di cassazione ha stabilito che la sussistenza della situazione d'abbandono in cui versa un minore (che rende poi necessaria la dichiarazione dello stato di adottabilità dello stesso da parte del tribunale dei minorenni) non ricorre soltanto in presenza del rifiuto intenzionale e persistente dei propri doveri da parte dei genitori del minore, ma anche in tutte quelle circostanze nelle quali il superiore interesse del minore richiede che quest'ultimo sia allontanato da contesti familiari critici che impediscono o pongono in serio pericolo il suo sano sviluppo psicofisico.

La situazione che si poneva all'attenzione della Corte con la sentenza in commento era per la verità decisamente complessa perché la bambina - che alla nascita era stata riconosciuta solo dalla madre afflitta da problemi psichici ed economici - era stata inizialmente affidata a quest'ultima presso una comunità di recupero. Tuttavia, dopo un breve periodo la donna aveva lasciato la comunità abbandonando la figlia e il tribunale dei minorenni di Torino aveva disposto l'affidamento della bambina a favore dei nonni paterni che comunque quasi subito erano entrati in conflitto sia con i nonni materni sia con la stessa madre a cui non permettevano nemmeno di vedere la bambina. Sulla base della grave situazione che si era venuta a creare (la quale, come testimoniato dai servizi sociali, nuoceva gravemente al sano sviluppo della minore) il tribunale dei minorenni di Torino, aveva deciso di revocare l'affidamento ai nonni paterni che avevano considerato «l'affidamento quale un rapporto analogo all'adozione, in un'errata visione del proprio compito» e quindi di collocare la piccola presso una comunità e dichiararla adottabile. Infatti, come noto, l'affidamento diversamente dall'adozione non è finalizzato a interrompere i rapporti fra il minore e la sua famiglia di origine, anche se lo stesso viene da essa temporaneamente separato, ma al contrario a conservare i rapporti tra la famiglia e il minore in vista di una loro riunione.

A tale decisione si erano opposti i nonni paterni sostenendo che la minore non poteva essere dichiarata adottabile per la mancanza del presupposto dello stato di abbandono del minore che la legge n. 184 del 1983 (*Diritto del minore a una famiglia*) pone come condizione perché possa essere dichiarato lo stato di adottabilità dello stesso: la minore, sostenevano, non versava in stato di abbandono perché erano disposti a prendersene cura.

Tuttavia, a queste argomentazioni, i giudici della Corte di cassazione ribattono che, se è vero che il minore ha diritto a crescere nella propria famiglia naturale e che pertanto l'adozione costituisce solo un'*extrema ratio*, si deve ricorrere a tale misura ogni volta si renda necessario (anche se ciò può essere doloroso) per evitare un grave pregiudizio al corretto sviluppo psicofisico del minore. Ciò deve accadere specialmente quando il tentativo di recuperare le capacità genitoriali - attraverso un percorso di sostegno dei genitori - sia stato esasperato (come in questo caso) e non abbia avuto buon esito.

Quindi, concludono i giudici, a prescindere da giudizi di responsabilità e colpevolezza a carico dei genitori e parenti che sono sempre possibili, ciò che in situazioni come queste deve assumere primaria ed esclusiva rilevanza per stabilire se debba o no essere dichiarato lo stato di adottabilità di un minore è l'interesse dello stesso a vivere in un ambiente che gli permetta uno sviluppo psicofisico sano e sereno.

## Norme regionali

### Regione Calabria

Regolamento regionale 23 marzo 2010, n. 4, *Regolamento attuativo requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento e procedure per l'accreditamento. Tipologia di servizio residenziale per i minori: Gruppi appartamento per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (ex legge regionale n. 21/1996)*, pubblicato nel BUR Calabria del 16 marzo 2010, n. 5, supplemento straordinario del 31 marzo 2010, n. 10

Il regolamento regionale 4/2010 definisce i requisiti strutturali minimi per l'autorizzazione all'esercizio e le procedure per l'accreditamento dei "gruppi appartamento" dove possono essere ospitati i minori in difficoltà. I destinatari degli interventi sono: minori interessati da provvedimenti civili e amministrativi dell'autorità giudiziaria minorile, del giudice tutelare o di provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 403 del codice civile (*Intervento della pubblica autorità a favore dei minori*); nonché minori sottoposti alla misura della messa alla prova da parte dell'autorità giudiziaria ex art. 28 del DPR 448/1988 che, al momento dell'inserimento, non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e nel cui progetto di intervento sia stata prevista la collocazione presso una comunità rieducativa.

Gli standard individuati nel regolamento (requisiti distinti in: strutturali, funzionali, organizzativi e soggettivi) sono stati decisi sulla base dell'esperienza maturata negli anni in Calabria in seguito all'approvazione della legge regionale n. 21/1996 sui servizi socioassistenziali a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Il gruppo appartamento consiste in una forma comunitaria di accoglienza familiare di tipo residenziale, con dimensioni e caratteristiche funzionali e organizzative di tipo familiare ed è caratterizzato e organizzato funzionalmente come struttura educativa residenziale di tipo familiare, per accogliere minori a rischio sociale (disadattati, devianti, caratteriali, con carenze educative genitoriali ecc.) a cui occorra un valido sostegno per rispondere ai bisogni sociali, affettivi, relazionali.

Tra le proprie finalità il regolamento indica quelle volte a: garantire ai minori un contesto di vita caratterizzato da modelli relazionali riconducibili a quelli della famiglia; consentire un'evoluzione completa e positiva della personalità del giovane; predisporre progetti educativi mirati, garantendo ai minori ospiti un contesto di vita caratterizzato da un clima affettivo, da modelli relazionali e modalità di conduzione rispondenti alle esigenze dei minori sia in relazione all'età che al livello di maturazione di

ciascun soggetto, prestando particolare attenzione al rispetto dei diritti del minore e allo sviluppo della sua personalità. Il regolamento inoltre si propone di agevolare il più possibile nei giovani i rapporti con la famiglia d'origine finalizzati, quando sia possibile, a un loro reinserimento nella stessa e, infine, a garantire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e la formazione professionale anche sostenendo il perfezionamento di quelle professionalità che già eventualmente sono state dagli stessi acquisite in precedenza.

**Regolamento regionale 23 marzo 2010, n. 5, *Regolamento attuativo requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento e procedure per l'accreditamento. Tipologia di servizio residenziale per i minori: Comunità educative per minori con disagio psichico e disturbi del comportamento sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi*, pubblicato nel BUR Calabria del 16 marzo 2010, n. 5, supplemento straordinario del 31 marzo 2010, n. 10**

Anche il regolamento 5/2010 definisce, come il precedente, i requisiti minimi strutturali e organizzativi per ottenere l'autorizzazione all'esercizio e le procedure per l'accreditamento delle "comunità educative per minori con disagio psichico e disturbi del comportamento sottoposti a provvedimenti penali e amministrativi". Gli standard nascono dalla sperimentazione condotta in apposite strutture approvate in precedenza con DGR 632/2007 (*Prosecuzione Comunità specialistiche per minori*). A seguito di queste sperimentazioni e grazie alla verifica sul campo degli standard ipotizzati e all'analisi dei relativi risultati da parte di tavoli tecnici istituiti a livello regionale, coordinati dal Settore politiche sociali della Regione Calabria, la Regione è giunta alla definizione di standard i cui requisiti sono stati distinti in: strutturali, funzionali, organizzativi e soggettivi.

Le strutture devono essere caratterizzate da una particolare attenzione all'osservazione della Convenzione sui diritti del fanciullo nella sua interezza e, in particolare, agli articoli che fanno riferimento al superiore interesse del minore; alla tutela del minore in caso di allontanamento; al diritto del minore di esprimersi sui procedimenti che lo coinvolgono; alla libertà di espressione e a quella di pensiero, coscienza e religione; alla tutela della sua sfera privata; alla tutela dei diritti dei genitori; alla protezione da violenza e abusi; all'affidamento e all'adozione; al diritto alla salute; agli indirizzi educativi. I Servizi territoriali competenti in ogni momento potranno procedere a visite ispettive senza obbligo di preavviso alla struttura, eventualmente anche con la presenza di funzionari del Settore politiche sociali della Regione Calabria. Il Settore politiche sociali si riserva, inoltre, la possibilità di chiedere ogni possibile documentazione che provi i requisiti strutturali e funzionali.

Le comunità educative per minori con disagio psichico e del comportamento sottoposti a provvedimenti penali e amministrativi forniscono prestazioni socioassistenziali che vengono erogate a persone di età compresa tra i 14 e i 21 anni, sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi da parte delle autorità giudiziarie, provenienti da tutta Italia con priorità di inserimento riservata ai minori residenti in Calabria.

La Comunità fornisce servizi per creare percorsi individualizzati per minori di nazionalità italiana e straniera; favorire azioni di formazione, istruzione e inserimento lavorativo; svolgere attività di accompagnamento educativo; sperimentare e ottimizzare percorsi individualizzati per il miglioramento degli utenti con problematiche psichiche e comportamentali; inserire nel mondo del lavoro gli ospiti che hanno mostrato volontà e capacità di rendersi indipendenti economicamente; concludere positivamente l'accompagnamento educativo degli utenti collegati al circuito penale.

**Regolamento regionale 23 marzo 2010, n. 6, *Regolamento attuativo requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento e procedure per l'accreditamento. Tipologia di servizio residenziale per i minori: Centri specialistici per la cura e la protezione di bambini e adolescenti in situazioni di maltrattamento*, pubblicato nel BUR Calabria del 16 marzo 2010, n. 5, supplemento straordinario del 31 marzo 2010, n. 10**

Il regolamento 6/2010 definisce i requisiti minimi strutturali e organizzativi per ottenere l'autorizzazione all'esercizio e le procedure per l'accreditamento dei "centri specialistici per la cura e la protezione di bambini e adolescenti provenienti da situazioni di abuso e maltrattamento della Regione Calabria". Anche questi standard (come per il regolamento sopra descritto) nascono dalla sperimentazione condotta in una struttura approvata con DGR 632/2007 e dalla verifica effettuata da parte di tavoli tecnici istituiti a livello regionale e coordinati dal Settore politiche sociali della Regione Calabria.

I centri disciplinati da questa delibera offrono prestazioni socioassistenziali a minori vittime, o presunte vittime, di abusi e di gravi maltrattamenti di età compresa tra i 6 e i 15 anni, provenienti da tutta Italia con priorità accordata ai minori residenti in Calabria. I limiti di età comunque sono da intendersi, vista la delicatezza dell'intervento, in termini sufficientemente flessibili e non aprioristicamente rigidi, laddove si valuti, caso per caso, l'opportunità o meno di un inserimento dopo un'attenta valutazione clinica. La struttura può accogliere, in regime residenziale, fino a un massimo di nove minori (di ambo i sessi) di età compresa tra i 6 e i 15 anni, che sono stati allontanati dal proprio nucleo familiare dall'autorità giudiziaria o dai servizi Sociali perché hanno subito maltrattamenti psicofisici o abusi sessuali. Per questi soggetti si rende necessaria una presa in carico residenziale finalizzata a valutare il danno e ad attivare il processo di rielaborazione del trauma subito arrivando, in tempi ragionevolmente brevi, alla definizione di un progetto di vita per il minore che porti al rientro dello stesso nel proprio nucleo familiare o, qualora questo non sia possibile, all'affidamento etero-familiare o all'adozione.

Il centro, tra l'altro, garantisce un servizio di ascolto protetto dei minori presunte vittime di abusi e maltrattamenti nelle varie fasi del processo. Il regolamento, infatti, prevede il cosiddetto "spazio neutro" inteso come un luogo protetto e garantito per favorire il migliore contesto tecnico e umano possibile per lo svolgimento di incontri protetti tra il genitore che abbia visto ridotta o decaduta la propria potestà e il minore. Lo "spazio neutro" se è collocato nella struttura, dovrà avere un accesso diverso dal servizio residenziale e dovrà essere dotato almeno di una stanza, adibita all'ascolto del minore, adeguatamente insonorizzata per evitare ogni disturbo e di un'altra stanza attigua alla precedente che consenta l'osservazione diretta attraverso lo specchio unidirezionale e l'ascolto del minore ad almeno sei persone oltre all'operatore di registrazione.

L'ente gestore dovrà mettere in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione sia del minore sia della famiglia (dove possibile) e del committente. Dovranno essere messi in atto, inoltre, momenti di verifica sul "clima" all'interno del centro, con particolare attenzione a favorire l'instaurarsi di un contesto di relazione e cura caratterizzato da familiarità e affettività fra i minori e fra questi e gli adulti.

**Regolamento regionale 23 marzo 2010, n. 7, *Regolamento attuativo requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento e procedure per l'accreditamento. Tipologia di servizio residenziale per i minori: Comunità educative per minori disadattati sociali sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi*, pubblicato nel BUR Calabria del 16 marzo 2010, n. 5, supplemento straordinario del 31 marzo 2010, n. 10**

Il regolamento 7/2010 definisce i requisiti minimi strutturali e organizzativi e le procedure che devono essere seguite per l'accreditamento da parte delle "comunità educative per minori disadattati sociali". Questi standard nascono dalla sperimentazione avviata ai sensi dell'*art. 11, comma 1, lettera j)* della legge regionale n. 23/2003 e, come i precedenti regolamenti, anche quello in oggetto distingue tra requisiti strutturali, funzionali, organizzativi e soggettivi.

Le prestazioni socioassistenziali sono rivolte a minori disadattati sociali, di sesso maschile o femminile, di età compresa tra i 14 e i 21 anni, che siano sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi da parte delle autorità giudiziarie provenienti da tutta Italia. Nello specifico, tre posti sono riservati a minori provenienti dall'area penale. Queste comunità forniscono servizi al fine di creare percorsi individualizzati per i minori disadattati sociali sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi, di nazionalità italiana e straniera al fine di favorire azioni di formazione/istruzione e inserimento lavorativo; svolgere attività di accompagnamento educativo; inserire nel mondo del lavoro gli ospiti che hanno mostrato volontà e capacità di rendersi indipendenti economicamente; concludere positivamente l'accompagnamento educativo degli utenti collegati al circuito penale; attivare ogni intervento ritenuto utile al raggiungimento degli scopi istitutivi della comunità stessa, anche su richiesta della Regione Calabria e/o dell'autorità di giustizia minorile.

## Regione Toscana

**Legge regionale 1° marzo 2010, n. 26, *Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza*, pubblicata nel BUR Toscana del 9 marzo 2010, n. 14**

Con la legge 26/2010 la Regione Toscana, al pari di quanto già fatto da altre regioni, istituisce il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza e contestualmente stanziava 150.000 euro per il suo funzionamento per l'anno 2010. L'istituzione di tale figura, oltre a rappresentare un'attuazione degli impegni assunti a livello internazionale dal nostro paese raccomandata sia dalla Convenzione sui diritti del fanciullo (adottata a New York il 20 novembre 1989) che dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori (adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996), costituisce anche una diretta attuazione dei principi contenuti nello stesso Statuto della Regione Toscana che all'articolo 4, comma 1, lettera d) proclama «il diritto dei minori a interventi intesi a garantirne la protezione sociale».

Le principali funzioni che la legge istitutiva attribuisce al Garante, unitamente a una marcata autonomia testimoniata dal divieto di sottoporlo a una qualunque forma di subordinazione gerarchica, sono: tutelare i minori, anche migranti, come soggetti titolari di diritti; vigilare sull'applicazione delle leggi di riferimento; valutare e determinare il possibile impatto sui minori di ogni proposta legislativa, regolamentare e di ogni altra misura adottata; accogliere e valutare le segnalazioni ricevute; promuovere un'autentica cultura dell'infanzia il cui compito vada oltre i singoli interventi che ciascuna regione che ne istituisce la figura può attribuirgli. Infatti, il problema quando si affrontano tematiche che riguardano l'infanzia è legato molto spesso al fatto che ai bambini e agli adolescenti non è riconosciuta una propria "autonomia" e sono considerati con superficialità e disattenzione da parte degli adulti anche nella cura di aspetti importanti per la loro crescita. L'esigenza che si vuole soddisfare con l'istituzione del Garante è dunque anche quella di avere un'autorità atta a monitorare, informare e sensibilizzare le persone adulte verso una cultura caratterizzata dal pieno e integrale rispetto dei minori.

Tra le funzioni attribuite al Garante deve essere ricordata anche quella consistente nell'intervenire, su richiesta dei genitori o del tutore del minore, nei confronti della pubblica amministrazione in caso di procedimenti amministrativi della Regione ma anche degli enti da essa dipendenti e degli enti locali ove sussistano fattori di rischio o di danno per le persone di minore età. Difatti, al fine di raccordare tutti i soggetti e gli enti che hanno competenza nell'ambito minorile (con forme di raccordo e di collaborazione con le altre figure di garanzia regionale, il Difensore civico e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) la legge promuove interventi preventivi e di coinvolgimento della famiglia di origine la quale, per quanto possibile, parallelamente al lavoro condotto sul minore, è supportata nel superamento delle proprie difficoltà. Infatti proprio uno dei primi articoli della legge, (art. 2 lettera b) indica in modo specifico la necessità di promuovere iniziative per la "prevenzione" dell'abuso dell'infanzia e dell'adolescenza partendo dal presupposto che ci sono minori che per ragioni di tipo etnico-culturale o di indigenza consolidata sono lontani dai percorsi educativi e formativi, spesso costretti al lavoro e privati della libertà di crescere con serenità e con un ventaglio ampio di opportunità.

Il Garante dura in carica sei anni e non è immediatamente rieleggibile.

**Deliberazione della Giunta regionale 8 marzo 2010, n. 291, *Linee Guida regionali sulla violenza di genere*, pubblicata nel BUR Toscana del 17 marzo 2010, n. 11**

Il fenomeno della violenza perpetrata nei confronti delle donne e dei bambini ha acquisito negli ultimi anni caratteri sempre più preoccupanti anche in Toscana dove, come indicato dai risultati dell'indagine Multiscopo Istat 2006, sono state ben 450.000 le donne dai sedici ai settanta anni che hanno subito almeno un episodio di violenza fisica sessuale nel corso della loro vita e, di queste, solo il 6,6% ha denunciato il reato perché nella maggior parte dei casi gli autori delle violenze erano legati alle vittime da rapporti di parentela.

L'approvazione delle linee guida rappresenta una diretta attuazione delle previsioni contenute nella LR 59/2007, in particolare dell'art. 3, comma 3, il quale stabilisce che «la Regione adotta linee-guida e di indirizzo contro la violenza di genere mediante gli strumenti di programmazione di cui alla LR 41/2005 e promuove intese e protocolli per l'attuazione di interventi omogenei tra i soggetti della rete». Il documento in esame, infatti, definisce le competenze tra i vari soggetti chiamati a operare in questo delicato settore al fine di rendere possibile la costituzione di una rete di servizi multidisciplinari, diffusa

sull'intero territorio regionale, basata sulla valorizzazione di ciò che è presente in Toscana e finalizzata alla definizione dei parametri di intervento a cui devono attenersi i soggetti che fanno parte della rete.

Inoltre dev'essere segnalato che proprio il concetto dei vari enti uniti in una sola rete di assistenza fa in modo che la loro attività di aiuto e protezione - la quale peraltro non è limitata alle immediate necessità della vittima ma è di sostegno per le vittime soprattutto nelle delicate fasi successive all'emergenza - si attivi in seguito a una richiesta in tal senso da parte della vittima anche a uno solo dei soggetti facenti parte della rete. Tra questi soggetti la Regione svolge un'attività di coordinamento mediante le linee guida ma, contestualmente, promuove la costituzione di centri di coordinamento presso le aziende sanitarie e ospedaliere: il ruolo di indirizzo e di coordinamento è svolto principalmente in relazione agli interventi da portare avanti con le vittime e all'attività di formazione degli operatori (lo scopo è di avere operatori di qualità nonché formati in modo omogeneo su tutto il territorio). A questo proposito è prevista la costituzione di una sezione dell'Osservatorio sociale regionale specificamente dedicata al monitoraggio della violenza di genere. Tra le altre cose, si prevede che le aziende sanitarie e ospedaliere attivino presso ogni pronto soccorso un punto di accesso in grado di accogliere, assistere, raccogliere le prove della violenza subita e di indirizzare le vittime ai servizi sul territorio, a partire dai centri antiviolenza, con i quali saranno stipulate convenzioni. Ogni Comune capoluogo di provincia, inoltre dovrà realizzare almeno una casa rifugio a indirizzo segreto per la protezione delle vittime.

## Provincia autonoma di Trento

Legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6, *Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime*, pubblicata nel BUR Trentino Alto Adige del 16 marzo 2010, n. 11

La Provincia autonoma di Trento si prefigge, con questa legge, di prevenire e contrastare la violenza contro le donne impegnandosi a tutelarle da ogni tipo di violenza (psicologica, morale, fisica, economica e sessuale) in quanto ogni forma di violenza costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla salute, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all'integrità psico-fisica nonché un ostacolo al godimento del diritto a una cittadinanza libera e sicura. Del resto, tale concetto era già contenuto nella dichiarazione sull'eliminazione della violenza nei confronti delle donne (adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite con risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993) dove si proclama la necessità di combattere «qualsiasi atto violento, motivato dall'appartenenza al sesso femminile, che causa o potrebbe causare un danno o una sofferenza di natura fisica, sessuale o psicologica per le donne, intendendosi per atto violento anche la minaccia, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che in quella privata e familiare».

Peraltro il fine della legge in discorso è non soltanto quello di tutelare le donne siano esse italiane o straniere da ogni forma di violenza fondata sull'identità di genere, ma anche quello di riconoscere alle vittime un vero e proprio diritto al sostegno pubblico che consenta alle stesse di recuperare e di rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, la propria integrità fisica e la propria dignità, nel rispetto della loro personale riservatezza. Difatti, per contrastare questo fenomeno la Provincia riconosce e valorizza la preziosa attività svolta sul territorio dai centri antiviolenza e dagli altri soggetti del terzo settore impegnati nella lotta alla violenza contro le donne e incentiva forme di coordinamento tra questi soggetti e le istituzioni che sul territorio provinciale si occupano di questo tema.

Così, alle donne che subiscono violenza e ai loro figli minori viene assicurato un sostegno temporaneo, nel pieno rispetto dell'anonimato. La Provincia istituisce anche un Osservatorio sulla violenza di genere la cui attività è coordinata dal dipartimento provinciale competente in materia di pari opportunità, che ne assicura il supporto tecnico, amministrativo e funzionale.

## Regione Veneto

Legge regionale 4 marzo 2010, n. 16, *Interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e disposizioni in materia di Servizio Sanitario Regionale*, pubblicata nel BUR Veneto del 9 marzo 2010, n. 21

Con la legge 16/2010 la Regione Veneto promuove alcuni interventi a favore delle persone affette da disturbi specifici dell'apprendimento come la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia, così come stabilito dalla *Consesus Conference* del 2007 che ha coinvolto le maggiori associazioni scientifiche e professionali degli operatori coinvolti in queste problematiche. Lo scopo della legge è quello di coprire il vuoto normativo esistente per questo tipo di disturbi e prevedere una serie di misure mirate a garantire i necessari supporti alle istituzioni scolastiche e alle famiglie per offrire ai soggetti con DSA uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito scolastico, sociale e professionale.

La dislessia evolutiva (un disturbo di origine costituzionale che si manifesta, in persone dotate di adeguata intelligenza e in assenza di patologie o deficit sensoriali, come difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici ovvero nella correttezza e nella rapidità di lettura) quando non viene riconosciuta o viene diagnosticata con grande ritardo, ha come conseguenza che il bambino venga considerato dai genitori e dalla scuola come pigro, disattento o addirittura poco intelligente, provocando così il nascere di una serie di problemi di carattere psicologico quali perdita di autostima, affievolimento della motivazione ad apprendere, ansia: spesso la carriera scolastica di questi bambini è costellata di insuccessi e abbandoni precoci arrivando spesso a compromettere l'equilibrio psicologico individuale e familiare della persona con costi, sia in termini personali che sociali, molto gravi.

Gli interventi previsti dalla Regione sono tutti mirati a promuovere e sostenere le persone con DSA attraverso una diagnosi precoce e un'attività di formazione e sensibilizzazione degli operatori sociosanitari e degli insegnanti perché promuovano adeguati percorsi riabilitativi. In questo senso la Regione adotta ogni misura necessaria per adeguare il sistema sociosanitario regionale alle problematiche dei DSA, dotando i servizi distrettuali per l'infanzia e adolescenza di personale qualificato.

La Giunta regionale, attraverso le aziende unità locali sociosanitarie (ULSS) e in collaborazione con gli operatori scolastici, promuove iniziative dirette all'identificazione precoce delle persone con DSA e all'attivazione di percorsi individualizzati di recupero. La diagnosi dei DSA è effettuata da neuropsichiatri infantili o psicologi, dipendenti dalle aziende ULSS, ospedaliere e ospedaliero-universitarie integrate, o da strutture private accreditate. Il trattamento riabilitativo è effettuato da psicologi, pedagogisti, educatori e logopedisti, formati sulle problematiche dei DSA.